

lanova e via delle Conce) e solo parzialmente il terzo (Comune di Terni) per un importo di euro 362.958,00.

Tutto ciò premesso e considerato; si propone alla Giunta regionale:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 novembre 2003, n. 23, il Programma operativo annuale 2004, predisposto in attuazione di quanto stabilito dal Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica, adottato con DGR n. 1621 del 27 ottobre 2004, e contenente i seguenti interventi, proposti dall'ATER della provincia di Terni:

- Comune di Orvieto - Loc. Villanova: acquisto e recupero di un immobile da destinare a residenza per anziani autosufficienti e per ragazze madri. Contributo: euro 699.979,50;

- Comune di Orvieto - acquisto e recupero di n. 6 alloggi ubicati in Via delle Conce - Contributo euro 855.000,00;

- Comune di Terni - completamento di nuova costruzione - Casa famiglia per disabili psichiatrici - Contributo: euro 362.958,00;

2) di concedere, conseguentemente, all'ATER della Provincia di Terni il contributo complessivo di euro 1.917.937,50, relativo al finanziamento degli interventi di cui al punto 1);

3) di impegnare a favore della predetta ATER la somma di euro 1.917.937,50 nel Cap. 7027 del bilancio regionale - Esercizio finanziario 2004;

4) di rinviare a successivo atto le determinazioni in merito alle modalità di erogazione del finanziamento di cui al punto 2);

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 21 dicembre 2004

L'istruttore
F.TO MARIA GRAZIA MAINIERO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2004, n. 2147.

Recepimento accordo Min. salute, Regioni e P.A. per definizione requisiti minimi richiesti per erogazione prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private ed aggiornamento DGR 806/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di recepire i contenuti dell'Accordo sancito il 26 novembre 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome inerente la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private e, conseguentemente, di apportare le opportune integrazioni e/o modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 2 giugno 1999 «Strutture veterinarie - Linee di indirizzo vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private» come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1166 dell'11 ottobre 2000, il cui testo, così aggiornato, viene riportato in allegato al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 2 giugno 1999 «Strutture veterinarie - Linee di indirizzo vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private» come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1166 dell'11 ottobre 2000;

4) di dare mandato al Servizio IV - Prevenzione e Sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi Sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rosi

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Recepimento accordo Min. salute, Regioni e P.A. per definizione requisiti minimi richiesti per erogazione prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private ed aggiornamento DGR 806/99.**

La Regione Umbria - Direzione regionale sanità e

servizi sociali - Servizio IV, con deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 2.6.1999 «Strutture veterinarie - Linee di indirizzo vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private», come integrata dalla DGR n. 1166 dell'11 ottobre 2000, alla luce del provvedimento del 24 settembre 1998 riguardante lo schema di accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 1997 n. 281 e delle relative linee guida del Ministro della Salute, integranti del citato provvedimento, ha ritenuto opportuno definire, a suo tempo, i requisiti dei locali nonché le procedure autorizzative per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione delle strutture veterinarie.

A distanza di quattro anni, dopo una serie di riunioni tecniche ristrette a cui ha partecipato per la Regione Umbria il dott. Gonario Guaitini, dirigente responsabile del Servizio prevenzione e sanità pubblica, è stata presentata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la nuova proposta definitiva inerente la regolamentazione della materia di cui trattasi; questa è stata esaminata ed approvata in sede tecnica dalla stessa Conferenza in data 29 settembre 2003, alla quale è seguito l'Accordo inerente la definizione requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, sancito tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 26 novembre 2003.

Il Servizio IV - Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali propone pertanto di recepire il suddetto accordo, così come previsto dall'art. 3 dello stesso e conseguentemente approvare l'aggiornamento delle linee di indirizzo vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, che contiene alcune opportune integrazioni e/o modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 2 giugno 1999 «Strutture veterinarie - Linee di indirizzo vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private».

Tali proposte di aggiornamento hanno ottenuto anche il consenso degli Ordini provinciali dei medici Veterinari di Perugia e di Terni, tramite i rispettivi presidenti.

Perugia, li 22 dicembre 20/04

L'istruttore
F.TO ANNA RITA FLAMINI

Allegato

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Prevenzione e sanità pubblica
STRUTTURE VETERINARIE - LINEE DI INDIRIZZO VINCOLANTI
RELATIVE AI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI
ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE VETERINARIE.

Le prestazioni veterinarie sono erogate in generale presso strutture veterinarie che si distinguono in:

- a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- c) clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;
- d) ospedale veterinario;
- e) laboratorio veterinario di analisi.

Si precisa che in ogni caso, in tutte le strutture veterinarie sopra elencate, è vietata la coesistenza o la comunanza con altre attività (commerciali, artigianali o di allevamento come, per esempio, negozi di vendita, tolettatura, allevamenti o commercio di animali).

STUDIO VETERINARIO.

Struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialistici, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

Requisiti strutturali: locali di attesa, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici.

- Lo studio non è soggetto ad autorizzazione sanitaria;

La sua attivazione va obbligatoriamente comunicata alla ASL - Servizio veterinario di sanità animale, competente per territorio, che ne prende formalmente atto e ne esercita la necessaria vigilanza.

- La comunicazione va corredata da:

- dichiarazione di gestione in forma singola o associata, in tal caso controfirmata da tutti gli associati;
- planimetria dei locali utilizzati;
- dichiarazione di agibilità dei locali.

Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria. In tali casi devono avere:

Requisiti strutturali: locali di attesa, area per adempimenti amministrativi, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico.

Il titolare dello studio autorizzato (con accesso degli animali) deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità sanitaria compe-

tente, previo parere del Servizio di sanità animale della ASL competente per territorio e dell'Ordine Provinciale dei medici veterinari.

Documenti da allegare alla domanda:

- planimetria dei locali;
- dichiarazione di agibilità dei locali;
- relazione tecnico sanitaria relativa ai locali ed alle attrezzature.

AMBULATORIO VETERINARIO.

Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.

Requisiti strutturali: l'ambulatorio deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, e per l'attività professionale, nonché di servizi igienici. Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. Deve essere prevista anche un'area per adempimenti amministrativi.

Prestazioni erogabili: cliniche, diagnostiche, chirurgiche, terapeutiche ed immunologiche, che non comportano la degenza oltre quella giornaliera; qualora nell'ambulatorio vengano erogate prestazioni chirurgiche, queste dovrebbero essere preferibilmente eseguite in un locale separato; locale per la degenza giornaliera dotato di gabbie o box.

Gestione: singola o associata o societaria: negli ultimi due casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

Il titolare che intende avviare un ambulatorio veterinario deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità sanitaria competente, previo parere del Servizio di sanità animale della ASL competente per territorio e dell'Ordine Provinciale dei medici veterinari.

• *Documenti da allegare alla domanda:*

- planimetria dei locali;
- dichiarazione di agibilità della struttura;
- relazione tecnico sanitaria;
- indicazione del direttore sanitario, che firma per accettazione; descrizione dello smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, con eventuali autorizzazione e/o convenzioni;
- eventuale autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche, se presenti.

• *Dotazioni minime strumentali:*

- tavolo da visita;
- tavolo da chirurgia;
- set di ferri chirurgici;
- anestesia gassosa;
- frigorifero;
- sistema di sterilizzazione o apparecchio similare;
- apparecchio R(X);
- microscopio ottico;
- armadietto per la detenzione dei farmaci.

N.B. Nel caso in cui l'ambulatorio non sia dotato di apparecchio radiologico proprio, ma risulti formalmente convenzionato con una vicina struttura che ne sia in possesso ed altresì sia dotato di un erogatore di ossigeno, ma non di anestesia gassosa, l'attività di questo ambulatorio è limitata, per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, all'espletamento della sola chirurgia semplice. Tale limitazione deve essere specificata nella autorizzazione sanitaria.

• *Requisiti minimi organizzativi:*

- Orario di attività
- modalità di accesso alla struttura
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario

• *Requisiti minimi impiantistici:* nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico.

CLINICA VETERINARIA E CASA DI CURA VETERINARIA.

Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera; la clinica veterinaria - casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario; la clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

Requisiti strutturali: clinica e casa di cura deve essere dotata di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per i servizi igienici e di adeguati ambienti per la degenza ed un locale riservato per i casi di malattie infettive e diffuse. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, di attrezzature, di strumentazioni.

Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a m. 2. I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Il titolare che intende avviare una clinica e casa di cura deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio veterinario di sanità animale della A.S.L. competente per territorio e dell'Ordine provinciale dei medici veterinari secondo le rispettive competenze.

• *Documenti da allegare alla domanda:*

- planimetria dei locali;
- dichiarazione di agibilità della struttura;
- relazione tecnico-sanitaria;
- indicazione del direttore sanitario che firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, con eventuali autorizzazioni e/o convenzioni;
- autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche.

- *Dotazioni minime strumentali:*
- tavolo da visita;
- tavolo da chirurgia;
- set di ferri chirurgici;
- frigorifero;
- sterilizzatore (stufa a secco o autoclave);
- microscopio ottico;
- apparecchiatura radiologica;
- apparecchiatura per anestesia gassosa;
- analizzatore d'urgenza, compreso quello effettuato tramite i kit diagnostici;
- armadietto per la detenzione dei farmaci;
- elettrocardiografo.
- *Requisiti minimi organizzativi:*
- orario di attività
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di degenza degli animali
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario
- *Requisiti minimi impiantistici:* nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico, telefono

OSPEDALE VETERINARIO.

Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.

□ *Requisiti strutturali:* l'ospedale privato deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per l'attività diagnostica, per il laboratorio, per i servizi igienici, un locale dove il personale medico incaricato dell'attività di pronto soccorso possa riposare, ambienti adeguati per la degenza, ed una struttura d'isolamento riservata per i casi di malattie infettive e diffuse; Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni. tutti i pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

□ I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

□ *Prestazioni erogabili:* tutte quelle relative all'attività professionale.

□ *Gestione:* associata o societaria, in ambedue i casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario come direttore sanitario.

□ Il titolare che intende avviare un ospedale privato deve ottenere l'autorizzazione sanitaria della Regione previo parere della A.S.L. di appartenenza e dell'Ordine provinciale dei medici veterinari per le specifiche competenze.

- *Documenti da allegare alla domanda:*
- planimetria dei locali;
- dichiarazione di agibilità della struttura;
- relazione tecnico-sanitaria;
- indicazione del direttore sanitario che firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e relative autorizzazioni;
- autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche.

- *Dotazioni minime strumentali:*
- armadietto per la detenzione dei farmaci;
- frigorifero;
- tavolo da visita;
- tavolo chirurgico;
- set di ferri chirurgici adeguati per l'attività espletata;
- elettrocardiografo;
- apparecchio radiologico;
- apparecchio per anestesia gassosa;
- centralina per la monitoraggio di frequenza cardiaca, respiratoria e pressione arteriosa;
- analizzatore di urgenza per ematologia e chimica clinica;
- debbono essere assicurati i servizi di diagnostica ecografica ed endoscopica.

• *Requisiti minimi impiantistiche:* nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico, telefono

Le cliniche e case di cura e gli ospedali privati che rivolgono la loro attività agli animali da reddito dovranno essere dotati di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché, per quanto concerne il cavallo, di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali.

- *Requisiti minimi organizzativi:*
- orario di apertura per le attività di pronto soccorso
- presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI.

Struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico-chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

□ *Requisiti strutturali:* il laboratorio di analisi deve essere dotato della sala di accettazione, di servizi igienici e di adeguati ambienti ed attrezzature per l'attività

che si esplica nel laboratorio; ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni; pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

□ *Gestione*: la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario.

□ Il titolare che intende avviare un laboratorio di analisi deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dalla Regione, previo parere della A.S.L. di appartenenza e dell'Ordine provinciale dei medici veterinari per le specifiche competenze.

• *Documenti da allegare alla domanda*:

- planimetria dei locali;
- dichiarazione di agibilità della struttura;
- relazione tecnico-sanitaria; indicazione del direttore responsabile che firma per accettazione;
- descrizione dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e relative autorizzazioni.

• Per le analisi di carattere fisico-chimico e/o ematologico e/o immunologico, microbiologico e/o citologico ed istologico sono richieste tra le seguenti strumentazioni, quelle necessarie in relazione al tipo di attività espletata:

- laboratorio contenente le strutture di base quali ad esempio banconi, cappe, vetrerie, bilance analitiche, microscopio etc.;
- apparecchio per ematologia e materiale allestimento strisci di sangue;
- apparecchio per chimica clinica;
- sieri specifici, kits diagnostici ed apparecchio per sierologia;
- stufa e paraffina, microtomo;
- kits diagnostici ed apparecchiature idonee per esami chimico-fisico di liquidi e materiali biologici di origine animale quali urine, feci, latte, liquidi cavitari;
- per le analisi microbiologiche occorre la strumentazione di base per la microbiologia quale: banconi, cappa a flusso laminare, stufa a secco, bilance, autoclave, microscopio, vetreria sterile, etc..

• *Requisiti minimi organizzativi*:

- Orario di apertura
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario

STRUTTURE VETERINARIE MOBILI:

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie regolamentate dalle presenti linee di indirizzo vincolanti.

Tali strutture devono essere specificatamente autorizzate

□ da parte della ASL competente in relazione alla struttura veterinaria di riferimento

□ *Requisiti strutturali minimi*: interno lavabile e disinfettabile, armadietto fisso destinato al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature e strumentazioni di pronto intervento. Rispetto delle norme sul benessere animale durante il trasporto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE.

• I requisiti minimi individuati dalle presenti linee di indirizzo vincolanti, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

• I Servizi veterinari delle A.S.L. dovranno effettuare, la vigilanza sulla permanenza dei requisiti minimi delle strutture, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo, con una verifica di controllo complessivo almeno ogni cinque anni.

NORMA TRANSITORIA.

Le strutture già autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee di indirizzo, dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle stesse, entro il termine indicato dal Servizio veterinario e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

I Servizi veterinari delle A.S.L. dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture esistenti presenti nel territorio di rispettiva competenza, entro 6 mesi dall'emanazione delle presenti linee, al fine di verificarne la rispondenza delle caratteristiche: in caso negativo, saranno fatte le dovute prescrizioni e saranno specificati i relativi tempi di adeguamento, che comunque non potranno andare oltre il 31 dicembre 2005.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

2004

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 settembre 2004, n. **7368**.

Associazione «Ananda Assisi» di Nocera Umbra. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. di disporre, la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25